



UNIONE DEI COMUNI DI  
CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA  
PROVINCIA DI VICENZA

## **Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Giunta dell'Unione**

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. \_\_\_ del \_\_\_

Indice

<b>Articolo 1</b>	<b>Finalità</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Composizione e convocazione della Giunta</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Sedute della Giunta</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Numero legale— votazioni</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Assistenza alle sedute — Verbalizzazione</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Partecipazione alle sedute — Obbligo di astensione</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Ordine del giorno</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Formalizzazione, pubblicazione ed esecuzione degli atti deliberativi</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Entrata in vigore – Rinvio a norme di legge</b>

### **Articolo 1— Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta dell'Unione in attuazione delle norme di legge ed ai sensi dello Statuto.

### **Articolo 2 — Composizione e convocazione della Giunta**

**1.** La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni associati.

Ciascun Sindaco può delegare, quale componente della Giunta dell'Unione, anche in via continuativa, un Consigliere Comunale del proprio Ente, o un Assessore che ricopre anche la carica di CC, salvo revoca.

In caso di assenza o impedimento, ogni Sindaco, o un suo delegato, può essere sostituito da un Consigliere Comunale dal Vice-sindaco o da un Assessore che ricopre anche la carica di Consigliere Comunale, di volta in volta delegato.

**2.** La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione può avvenire con modalità anche informali mediante utilizzo di e-mail, sms, telefono od altro mezzo idoneo.

**3.** Il Presidente - e in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente - fissa l'ordine del giorno e può inoltre disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare durante la seduta.

**4.** Le sedute della Giunta possono essere interamente di mera discussione e non deliberative.

### **Articolo 3 — Sedute della Giunta**

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Direttore con funzioni di Segretario, i Responsabili di Area, i Dipendenti ed i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza, sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. La Giunta si riunisce di norma presso la sede dell'Unione. Il Presidente, o chi ne fa le veci, può disporre che la Giunta si riunisca fuori dalla sede dell'Unione.

3. La Giunta può altresì riunirsi in videoconferenza purché siano rispettate le disposizioni normative vigenti oltre che i seguenti criteri di funzionamento e svolgimento:

- a) i componenti dell'organo, il Direttore, i Dipendenti e i soggetti estranei eventualmente chiamati a partecipare alle sedute, potranno partecipare – tutti o anche solo alcuni - a distanza, da qualsiasi luogo anche diverso dalla sede dell'Unione; a tal fine e per l'intera durata della seduta dovranno essere visibili e identificabili;
- b) la partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
- c) gli strumenti telematici potranno essere di proprietà dei soggetti sopra indicati o, ove nella disponibilità dell'Ente, messi a disposizione da quest'ultimo (senza che ciò comporti alcun obbligo di acquisto di strumentazione di sorta a carico dell'Unione);
- d) i soggetti che parteciperanno in videoconferenza, ove il programma informatico utilizzato lo richieda, riceveranno le necessarie credenziali, strettamente personali;
- e) le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'Unione;
- f) restano valide le disposizioni del presente Regolamento non incompatibili con la modalità di svolgimento della seduta "videoconferenza";
- g) le sedute non potranno essere registrate autonomamente dai singoli partecipanti;

## ALLEGATO A)

- h) non potranno essere posti all'ordine del giorno argomenti per i quali è prevista la votazione segreta in quanto incompatibile con la videoconferenza;
- i) si potranno utilizzare anche programmi opensource scaricabili dal web, a condizione che tutti i partecipanti – sia quelli in videoconferenza che quelli riuniti presso la sede - possano essere visivamente identificati e i loro interventi possano essere ascoltati da tutti;
- j) il Direttore dovrà essere posto nelle condizioni di verificare in modo certo, tramite schermata video, la presenza e l'identità dei partecipanti e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno considerati assenti;
- k) è necessario che il collegamento garantisca al Presidente la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- l) dovrà essere garantita, con la collaborazione attiva da parte di tutti, una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la libera espressione delle opinioni;
- m) durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda temporaneamente allontanarsi o definitivamente abbandonare la seduta, dovrà comunicarlo a chi presiede la seduta e al Direttore al fine di consentire a quest'ultimo la corretta compilazione del verbale; allo stesso modo e per le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la seduta e al Direttore di essere nuovamente presente;
- n) nell'ipotesi in cui, nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza a causa dei suddetti problemi. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta;
- o) nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per il tempo strettamente necessario al ripristino del collegamento;
- p) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Direttore.

### **Articolo 4 — Numero legale— votazioni**

1. La Giunta dell'Unione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti (*quorum costitutivo*) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente (*quorum deliberativo*).
2. Ogni componente della Giunta dell'Unione ha peso ponderale pari alla percentuale risultante dalla divisione del numero degli abitanti del Comune di appartenenza per il numero degli abitanti complessivo dell'Unione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

## ALLEGATO A)

3. Le votazioni possono essere rese in forma palese o segreta.
4. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.

### **Articolo 5 — Assistenza alle sedute — Verbalizzazione**

1. Il Direttore con funzione di Segretario, partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti.
2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Comandante, ove nominato, o da colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge. In assenza o nell'impossibilità di convocare il Comandante o il supplente, nonché nei casi in cui il Segretario della seduta debba assentarsi per ragioni di incompatibilità, il Presidente nomina, scegliendolo fra i componenti della Giunta presenti, un segretario provvisorio.

### **Articolo 6 — Partecipazione alle sedute — Obbligo di astensione**

1. Le sedute della Giunta di norma si svolgono con la sola presenza dei componenti la Giunta e del Direttore dell'Unione.
2. La presenza del Direttore, o di chi ne fa le veci, è obbligatoria per la validità delle sedute, fatta salve l'ipotesi di cui ai precedenti articoli 2 c. 4 e 5 c. 2.
3. Per illustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in merito agli stessi, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta dipendenti comunali o soggetti esperti estranei all'amministrazione. Tali soggetti sono tenuti ad allontanarsi al momento della votazione.
4. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
5. Coloro che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, avvertendone il Direttore per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

### **Articolo 7 — Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato delle proposte di deliberazione da esaminare nella seduta oltre che, eventualmente, degli argomenti non costituenti proposte di deliberazione da trattare nella seduta medesima.
2. L'esame delle proposte di deliberazione precede sempre la trattazione di eventuali argomenti di discussione.
3. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta, complete di allegati e pareri normativamente previsti, sono trasmesse, tramite email o PEC, dai competenti Uffici al Presidente e agli altri componenti della Giunta; sono altresì messe a disposizione dei medesimi soggetti presso i competenti Uffici.

### **Articolo 8 — Formalizzazione, pubblicazione ed esecuzione degli atti deliberativi**

1. Le deliberazioni sono pubblicate, a cura degli Uffici di Segreteria, all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

**Articolo 9 — Entrata in vigore – Rinvio a norme di legge**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione comunale previgente in materia in contrasto con lo stesso.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
3. Sono da intendersi automaticamente recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.